

# **ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (81)604**

**Vol. 1981/0183**

*Historical Archives of the European Commission*

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 604 def.

Bruxelles, 30 ottobre 1981



che prevede la conclusione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi.

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 604 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto : Accordo fra la Comunità economica europea e la Svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi

Un secondo programma di ricerca nel settore della ricerca medica e della sanità pubblica comprendente quattro azioni concertate pluriennali, di cui una relativa all'accertamento della tendenza alla trombosi, è stato adottato dal Consiglio il 18 marzo 1980 (1).

L'articolo 6 della decisione prevede la conclusione di accordi internazionali fra La Comunità e gli Stati terzi partecipanti a COST (Cooperazione europea nel settore scientifico e tecnico) allo scopo di associarli a dette azioni. La Commissione è stata autorizzata, in virtù di questa stessa disposizione, ad avviare all'uopo negoziati.

La Svizzera, in data 16 Luglio 1981, ha comunicato il desiderio di partecipare all'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi. I negoziati con la Svizzera si sono conclusi col progetto di accordo che figura in allegato all'accluso progetto di decisione del Consiglio.

Quest'accordo stabilisce che :

- il responsabile del coordinamento del contributo nazionale elvetico all'azione concertata deve essere del Comitato d'azione concertata "Accertamento della tendenza alla trombosi".
- il contributo finanziario della Svizzera alle spese di coordinamento ammonterà a 38.000 ECU per il periodo di cui all'articolo 1 dell'accordo.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare il progetto di decisione che prevede la conclusione di detto accordo.

(1) GU n. L 78 del 25.3.1980, pag. 24

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1981

che prevede la conclusione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/344/CEE del Consiglio del 18 marzo 1980, che adotta un secondo programma di ricerca nel settore della ricerca medica e della sanità pubblica, comprendente quattro azioni concertate pluriennali (1), in particolare l'articolo 6 paragrafo 1,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione 80/344/CEE, la Commissione ha negoziato, un accordo con la Svizzera allo scopo di associarla all'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza allo trombosi ;

considerando che è opportuno approvare tale accordo ,

DECIDE :

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo fra la Comunità economica europea e la Svizzera in merito ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

(1). GU n. L. 78 del 25.3.1980, pag. 24

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate ad apporre sull'accordo la firma che impegna la Comunità.

Bruxelles, il .....

Per il Consiglio

IL Presidente

PROGETTO D'ACCORDO

fra la Comunità economica europea e la Svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi.

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

e

LA SVIZZERA,

considerando che un'azione di ricerca europea concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi può apportare un efficace contributo al miglioramento ottimale della salute sul piano individuale e collettivo;

considerando che, con la sua decisione del 18 marzo 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha approvato un secondo programma di ricerca nel settore della ricerca medica e della sanità pubblica comprendente quattro azioni concertate pluriennali, una delle quali riguarda l'accertamento della tendenza alla trombosi ;

considerando che gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, qui di seguito chiamati "Stati", hanno l'intenzione di realizzare, secondo le regole e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato A e a provvedere al loro coordinamento nell'interesse di ambo le parti ;

considerando che l'attuazione delle ricerche che comporta l'azione concertata richiederà da parte degli Stati un apporto finanziario dell'ordine di 10 milioni di ECU,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

La Comunità e la Svizzera, qui di seguito chiamate "parti contraenti" partecipano, per un periodo che terminerà il 31 maggio 1984, ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi.

Quest'azione consiste nel coordinare il programma dell'azione concertata dalla Comunità con il corrispondente programma svizzero. I programmi contemplati dal presente accordo sono enumerati nell'allegato A.

Gli Stati restano interamente responsabili dalle ricerche effettuate dai loro istituti od organismi nazionali.

Articolo 2

La Commissione delle Comunità europee è responsabile del coordinamento.

Essa è assistita nello svolgimento di questo compito da un capo-progetto.

Articolo 3

Allo scopo di agevolare l'esecuzione dell'azione, il Comitato d'azione concertata "Accertamento della tendenza alla trombosi", qui di seguito chiamato "comitato", istituito per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1980, è ampliato in modo da comprendere anche la Svizzera.

I compiti di segreteria del comitato sono assunti dalla Commissione.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato B.

Articolo 4

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti alle spese di coordinamento è fissato a :

- 616.000 ECU per la Comunità, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1º giugno 1980 ;
- 38.000 ECU per la Svizzera per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma.

L'ECU è definito dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e dalle disposizioni finanziarie prese in applicazione di questo regolamento.

Le modalità che regolano il finanziamento dell'accordo formano l'oggetto dell'allegato C.

Articolo 5

Conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione previa consultazione del Comitato, gli Stati si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili riguardanti l'esecuzione delle ricerche che formano l'oggetto dell'azione e forniscono alla Commissione ogni dato utile al coordinamento. Essi cercheranno inoltre di fornire alla Commissione le informazioni riguardanti le ricerche in materia, progettate o eseguite da organismi che non sono ai loro ordini. Le informazioni sono trattate come "riservate" se così desidera lo Stato che le comunica.

La Commissione redige relazioni di attività annuali in base alle informazioni fornite e le trasmette agli Stati.

Al termine del periodo dell'azione concertata la Commissione, previa consultazione del comitato, trasmette agli Stati un resoconto succinto dell'esecuzione dei risultati dell'azione, allo scopo fra l'altro di rendere accessibili, nel modo più rapido e completo possibile, i risultati ottenuti alle imprese, agli istituti e agli altri interessati, in particolare sul piano sociale.

Essa pubblica il resoconto sei mesi dopo averlo trasmesso agli Stati, a meno che uno Stato si opponga. In quest'ultimo caso il resoconto è distribuito, su richiesta, unicamente agli istituti e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustifichino l'accesso ai risultati delle ricerche su cui verte l'azione concertata.

Articolo 6

1. Ognuna delle parti contraenti, dopo aver firmato il presente accordo, notifica quanto prima al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure necessarie in virtù delle sue disposizioni interne per mettere in vigore il presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui la seconda delle parti contraenti ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1.

Prima che il presente accordo sia entrato in vigore e per un periodo massimo di nove mesi a decorrere dalla data in cui l'ha firmato, la Svizzera può partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato.

3. Durante i sei mesi successivi alla data in cui è entrato in vigore, il presente accordo è aperto all'adesione degli altri Stati europei che hanno partecipato alla conferenza ministeriale, tenutasi a Bruxelles il 22 e il 23 novembre 1971. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

Lo Stato che aderisce all'accordo diventa parte contraente ai sensi dell'articolo 1 il giorno in cui lo strumento di adesione è stato depositato. Esso contribuisce alle spese di coordinamento alle condizioni previste per la Svizzera dall'articolo 4.

4. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee informa ciascuna delle parti contraenti dell'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1, della data in cui il presente accordo entra in vigore e del deposito degli strumenti di adesione di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Il presente accordo, redatto in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmette una copia autentificata ad ognuna delle parti contraenti.

ALLEGATO A

PROGRAMMI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO

I. Contributi nazionali all'azione e coordinamento

I seguenti organismi, competenti nel settore della ricerca medica degli Stati, fanno eseguire le ricerche a titolo di contributo nazionale all'azione e provvedono al loro coordinamento sul piano interno.

Belgio : FRSM, Fonds de la recherche scientifique médicale,  
Bruxelles/ Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek,  
Brussel.

Danimarca : Statens lægevidenskabelige Forskningsråd København

Repubblica federale di Germania : -Zentrum für Innere Medizin der Universität Giessen  
-Department für Innere Medizin der Universität Ulm

Grecia : Ipiresia Epistimonikis Erevnis ke Technologhias, Atene  
Simvoulion Iatrikon Erevnon, Atene

Francia : INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Parigi

Irlanda : Medical Research Council of Ireland, Dublino

Italia : CNR, Consiglio nazionale della ricerca, Roma, e Istituto Superiore di sanità, Roma.

Paesi Bassi : Gezondheidsorganisatie TNO et Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek FUNGO, L'Aia

Reno Unito : MRC, Medical Research Council, Londra

Svizzera : Theodor Kocher Institut, Universität Berna.

## II. Azione riguardante l'accertamento della tendenza alla trombosi

Le ricerche intraprese hanno lo scopo di acquisire le conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore scelto per la sua importanza a livello della Comunità.

Le ricerche dovrebbero riguardare le seguenti materie :

1. individuazione dei fattori coagulanti attivati e dei loro prodotti di reazione ;
2. analisi quantitativa degli inibitori del sistema di coagulazione ;
3. studi dei componenti attivi e inibitori dei sistemi fibrinolitici ;
4. studi delle piastrine del sangue ;
5. studi pilota su campioni ben definiti della popolazione con materiali e metodologie standardizzate.

Il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Svizzera contribuiscono alle ricerche su queste materie.

ALLEGATO B

MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO

1. Il comitato :

- 1.1. contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione esprimendo il suo parere su tutti i suoi aspetti ;
  - 1.2. Valuta i risultati e trae le conclusioni per la loro applicazione ;
  - 1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, primo comma;
  - 1.4. segue il progresso delle ricerche nazionali svolte nel settore previsto dall'azione, specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione ;
  - 1.5. propone gli orientamenti al capo-progetto.
2. Le relazioni e i pareri sono trasmessi alla Commissione ed agli Stati. La Commissione inoltra questi pareri al CREST.
3. Il comitato è composto dei responsabili per il coordinamento dei contributi nazionali all'azione e del capo-progetto. Ogni membro può farsi accompagnare da esperti.

ALLEGATO C

MODALITA DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni fissano le modalità di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo relativo ad un'azione concertata nel settore dell'accertamento della tendenza alla trombosi.

Articolo 2

All'inizio di ogni esercizio, la Commissione invia alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondenti alla sua partecipazione alle spese annuali di coordinamento previste dall'accordo, calcolata in proporzione ai massimali fissati dall'articolo 4 dell'accordo.

Questo contributo è espresso sia in ECU che nella moneta dello Stato interessato ; il valore dell'ECU è definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di fondi.

Il totale di questi contributi copre oltre alle spese vere e proprie di coordinamento, le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati presso il comitato.

La Svizzera versa il contributo annuale alle spese di coordinamento previsto dall'accordo all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo. In caso di ritardato versamento del contributo annuale, la Svizzera deve pagare un interesse al tasso di sconto più alto applicato negli Stati il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo. Tuttavia è possibile esigere questo interesse solo se il versamento è effettuato più di 3 mesi dopo l'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Articolo 3

I Fondi versati dalla Svizzera vengono iscritti a credito dell'azione concertata come entrate di bilancio destinate ad una voce prevista nello stato delle entrate del bilancio della Commissione.

Articolo 4

Lo scadenzario indicativo delle spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo è riportato in allegato.

Articolo 5

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica anche alla gestione dei fondi.

Articolo 6

Dopo la chiusura di ogni esercizio, viene stabilita e trasmessa alla Svizzera, per informazione, una situazione dei fondi relativa all'azione concertata.

## SCADENZARIO PLURIENNALE DELL'AZIONE CONCERTATA ACCERTAMENTO DELLA TENDENZA ALLA TROMBOSI

	1980		1981		1982		1983		1984		TOTAL	
	CE	CP	CE	CP	CE	CP	CE	CP	CE	CP	CE	CP
1. Preventivo iniziale delle necessità globali (dati figuranti sullo scadenzario degli impegni e dei pagamenti e nella tabella di corrispondenza riportata nell'allegato II del bilancio della Commissione)												
- Personale					47.500	47.500						
- Spese di funzionamento amministrativo	77.000	77.000	154.000	154.000	31.500	31.500	154.000	154.000	77.000	77.000	616.000	616.000
- Contratti					75.000	75.000						
TOTALE	77.000	77.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	77.000	77.000	616.000	616.000
2. Preventivo riveduto delle spese, tenuto conto delle necessità supplementari derivanti dall'adesione della Svizzera												
- Personale			47.500	47.500								
- Spese di funzionamento amministrativo			34.500	34.500	163.500	163.500	163.500	163.500	86.500	86.500	654.000	654.000
- Contratti			81.500	81.500								
NUOVO TOTALE	(77.000)	(77.000)	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	86.500	86.500	654.000	654.000
3. Differenza fra 1 e 2 da coprire con i contributi della Svizzera	-	-	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000	38.000

CE = stanziametni di impegno

CP = stanziametni di pagamento